SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO

Relazione al Decreto Delegato

"NORME DI SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICHE PER LE IMPRESE"

Ecc.mi Capitani Reggenti,
On.li Consiglieri,

Il presente decreto delegato si pone come obiettivo quello di rendere più semplice l'avvio delle attività d'impresa e in generale l'operatività delle stesse.
Gli interventi proposti infatti sono orientati verso questo l'obiettivo principale di rendere maggiormente attrattivo il nostro sistema economico, anche per migliorare il posizionamento competitivo della Repubblica di San Marino nei confronti di altre nazioni a noi vicine. Riuscire a ridurre il gap con altre amministrazioni e aumentare la nostra posizione nella classifica di gradimento per chi vuole intraprendere la strada imprenditoriale, ci permetterà anche di essere maggiormente credibili anche nelle azioni di promozione del sistema paese all'esterno.
Questi aspetti rappresentano un punto strategico molto importante per proseguire sulla via dello sviluppo e sulla crescita di attività che consolideranno l'incremento dell'economia reale che tutti ci auguriamo.
Ci auguriamo che questa normativa possa contribuire a predisporre alcuni dei miglioramenti necessari per avvicinarci sempre più all'obiettivo ricercato.
Passando all'articolato, partendo dal primo articolo proposto, sono riportate alcune definizioni utili alla corretta identificazione del Professionista Abilitato e in possesso delle credenziali per accedere al portale ufficiale della Pubblica Amministrazione che permette di iscrivere, direttamente e sotto la propria responsabilità, le modifiche al Registro delle Società.
La seconda modifica alla Legge 23 febbraio 2006 n. 47, riguarda l'introduzione della possibilità di presentare una dichiarazione sul possesso dei requisiti necessari per l'apertura di una società a San Marino.
Il diretto interessato sotto la propria responsabilità dichiarerà dunque di avere i requisiti necessari previsti senza necessità di attendere i vari documenti che erano richiesti e che di fatto rallentavano l'avvio stesso della società.
Un altro passaggio che rafforza la volontà di aprirsi verso imprese e imprenditori esteri si desume dal comma 3 dello stesso articolo, in quanto si sancisce la possibilità di accogliere documenti in lingua inglese. L'inglese deve diventare una lingua comunemente accettata e riconosciuta anche dalla Pubblica amministrazione e queste modifiche vanno in questa direzione.
Proseguendo nell'articolo 2 viene prevista l'iscrizione nel Registro delle Società di tutti gli atti, ad esclusione di quelli relativi all'esistenza di pegno sulle partecipazioni delle società stesse e di tutti i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ad opera del Professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino o al Professionista iscritto all'Ordine degli Avvocati e Notai, sotto la propria responsabilità, direttamente dal portale ufficiale della Pubblica Amministrazione. Questa introduzione velocizza gli adempimenti precedentemente svolti dall'Ufficio su istanza, eliminando così i tempi d'attesa.
Inoltre nel successivo comma 2 che modifica sempre l'articolo 6 della legge n.47/2006, si prevede che tutti gli atti del fascicolo della società, depositato presso l'Ufficio Attività Economiche, compresi i verbali assembleari, le istanze e i certificati, sono completamente gestibili in formato elettronico PDF o PDF/A. Ogni azione, dunque, il loro utilizzo la consultazione, il deposito, le notifiche, avviene tramite un file in formato elettronico: a seguire potrà essere emanato un apposito Regolamento del Congresso di Stato che definisca le modalità, le garanzie di utilizzo e la modalità di consultazione e tenuta del Registro delle Società e tutti i maggiori dettagli necessari.

REPUBBLICA DI SAN MARINO
Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - **www.industria.sm**
T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529

Ogni modifica, come previsto nel comma 4, è opponibili a terzi dal momento in cui risulterà l'iscrizione nel Registro.
L'articolo 3 rappresenta l'accoglimento di diverse segnalazioni da parte di professionisti e Associazioni di Categoria relative alla costituzione dell'Oggetto Sociale.
Viene introdotto il superamento del requisito della composizione, per l'oggetto sociale, esclusivamente di attività tra loro coerenti, mentre rimangono in vigore le altre caratteristiche (lecito, possibile e determinato). Risulta un intervento di grande interesse e portata, che permetterà di risolvere le continue controversie e limitazioni importanti sulle attività che la società può operare o meno.
Viene modificata anche la modalità dei conferimenti relativi al capitale sociale: viene previsto che la metà dei conferimenti può avvenire entro 120 giorni successivi alla data di iscrizione, precedentemente il limite era fissato in 60 giorni. Questa modifica incide significativamente sui costi dell'avvio societario, dando la possibilità di dilazionare maggiormente il conferimento iniziale.
La stessa tempistica verrà applicata, per uniformità, anche alle società costituite con atto unilaterale. Questo conferimento e quindi l'avvenuto versamento del Capitale Sociale è certificato da una dichiarazione fornita dal legale rappresentante a norma di legge oppure davanti a un notaio entro 30 giorni dal versamento. Il mancato rispetto dei termini e dell'ammontare dovuto, sono causa di scioglimento della società e della conseguente procedura di liquidazione.
L'articolo 5 del presente disposto normativo regola l'iscrizione nel Registro delle Società: entro 10 giorni dalla registrazione dell'atto costitutivo, il professionista incaricato, deve depositare una copia conforme e le certificazioni previste e dunque iscrive la società nel registro direttamente tramite l'accesso al portale telematico. Sempre entro 10 giorni devono essere iscritte le modifiche dello statuto, nello stesso portale, a seguito delle deliberazioni risultanti da atto pubblico. Coerentemente con quanto previsto precedentemente anche le variazioni delle generalità dei soci, della percentuale detenuta o del capitale sociale posseduto, vengono iscritte entro 10 giorni sul portale nella sezione specifica. Sono comunque nulle le cessioni effettuate a soggetti inidonei. La stessa modalità viene estesa anche per l'aumento del capitale sociale, possibile il primo mese di ogni semestre, tramite l'emissione di azioni che spettano agli obbligazionisti, anche in questo caso l'iscrizione nel registro deve avvenire entro 10 giorni.
Un'altra modifica proposta riguarda la modalità di convocazione dell'assemblea, che può avvenire sempre tramite raccomandata ai soci, comunicata per iscritto almeno 8 giorni prima della data prescelta, oppure in deroga a quanto previsto precedentemente la convocazione può avvenire mediante avviso elettronico trasmesso all'Ufficio Attività Economiche e iscritto nel Registro sul portale PA entro 8 giorni prima dell'adunanza da parte del professionista incaricato.
Continuando nell'analisi dell'articolato, con l'articolo 11, si elimina il deposito presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale della dichiarazione contenente l'indicazione del professionista presso cui sono tenuti i libri della società, non essendo più il Registro stesso una mansione affidata al Tribunale.
In linea con le modifiche apportate anche gli obblighi in caso di fusione, dove viene stabilito che il progetto sia depositato presso la sede sociale e l'iscrizione nel Registro è affidata al professionista incaricato. Trascorsi 30 giorni dalla deliberazione di fusione e comunque non oltre 60 giorni dalla sua stipula, una copia autentica della delibera con il relativo progetto approvato, deve essere trasmessa all'Ufficio Attività Economiche tramite formato elettronico nell'apposita sezione del portale PA iscritto dal professionista abilitato.
Analogamente nel caso di scissione, il progetto, deve essere depositato presso la sede sociale e l'iscrizione deve avvenire ad opera del professionista abilitato.
Con l'articolo 16, si regola il periodo transitorio per permettere i necessari adeguamenti anche informatici alle modifiche stesse, che devono avvenire entro 30 giorni dall'emanazione del Decreto Delegato e sono poi comunicati dall'UAE con Circolare.
Per i conferimenti del Capitale Sociale le regole che modificano la procedura si applicano per le società costituite dopo l'emanazione dello stesso.

Dall'articolo 17, appartenenti al secondo titolo della norma, iniziano le modifiche alla Legge 31 marzo 2014 n. 40 in materia di licenze.
In particolare la prima modifica amplia la possibilità di ogni operatore economico di essere titolare di più licenze purché di differente tipologia rispetto a quella già in suo possesso.
Restano sempre valide le incompatibilità tra attività economiche previste da leggi speciali, e il limite massimo di 2 licenze per l'operatore economico titolare di licenza artigianale.
Un'altra agevolazione introdotta con questa riforma è la possibilità riconosciuta a chi ha più licenze di poter esercitare le attività relative in un'unica sede, qualora la funzione urbanistica del locale sia compatibile con tali attività.
Con le modifiche apportate tramite l'articolo 19, si supera il requisito della coerenza nelle licenza tramite l'indicazione dei relativi Codici Ateco, che si traduceva nell'obbligo di iscrizione di una sola classe di Codici Ateco per soddisfare questo requisito. In pieno accordo con quanto richiesto dalle Associazioni di Categoria e dagli Ordini dei Professionisti, questa modifica è un grande passo in avanti per il nostro ordinamento, in quanto non era semplice definire in fase preventiva e fugare ogni dubbio sulla coerenza nel momento di costituzione della società. Chiaramente tutti i riferimenti al principio della coerenza dei Codici Ateco nelle norme vengono abrogati.
Nel comma 4 dello stesso articolo è consentito di indicare la sede esclusiva operativa compatibile e conforme all'attività che si intende svolgere entro 60 giorni dall'ottenimento della licenza.
Anche questa opzione permette all'imprenditore di avere maggior tempo a disposizione per trovare la sede adeguata per la propria attività, senza per questo dover aspettare e perdere tempo prezioso.
Un altro importante passaggio riguarda la sede della società, infatti con il comma 3 dello stesso articolo 19, viene disposto che la sede conforme a quanto previsto, possa essere dichiarata entro 60 giorni dal rilascio della licenza senza l'obbligo, come era previsto in precedenza, di esserne già in possesso al momento della costituzione.
Sono tutti interventi molto importanti per offrire maggiore flessibilità in fase di costituzione, questi miglioramenti aumentano l'appetibilità del sistema.
L'articolo 20 modifica alcune disposizioni introdotte con l'art.30 della legge 115/2017 relativamente agli obblighi di autorizzazione ad operare per le imprese estere che pongono in essere interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Un altro intervento previsto è relativo alle sedi secondarie, l'operatore economico deve presentare l'istanza all'Ufficio Attività Economiche, che procede assegnando alla pratica un numero identificativo. I requisiti della sede secondaria sono identificati in modo preciso e se l'istanza è conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi, allora l'apertura della sede secondaria è immediata, nonostante l'istante abbia comunque la possibilità di richiedere l'attivazione entro e non oltre 30 giorni successivi.
Mentre se la richiesta di sede secondaria viene presentata per l'insediamento in uno dei Centri Storici della Repubblica, per un periodo non superiore a 90 giorni, da una licenza di commercio al dettaglio, durante il periodo estivo o durante eventi organizzati nei medesimi centri storici, tale apertura di sede secondaria è esente da costi se autorizzata dal Comitato d'Esame. Questo passaggio in comitato è necessario per una tutela maggiore dei Centri Storici ed escludere la vendita di merceologia considerata sensibile o dove l'offerta è già presente in sovrabbondanza.
È prevista la possibilità di richiedere la sede secondaria temporanea senza ulteriori costi aggiuntivi, purché l'attività sia in regola con il pagamento della tassa di licenza.
I controlli sui requisiti sono previsti così come le relative sanzioni sul mancato rispetto delle norme.
Lo stesso principio amministrativo sopradescritto è riconosciuto anche nel caso di trasferimento della sede operativa, per la quale occorre presentare la richiesta all'Ufficio Attività Economiche che a seguito dei relativi controlli autorizza, con la specifica che a seguito dell'autorizzazione l'invio avviene al nuovo indirizzo delle relative comunicazioni.

REPUBBLICA DI SAN MARINO
Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - **www.industria.sm**
T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529

Con l'articolo 24, viene disposto che la sospensione della licenza non preclude la possibilità all'imprenditore di ottenere altre licenze diverse da quella sospesa e di poter continuare a operare nel rispetto delle norme.
Mentre per la riattivazione devono essere soddisfatti e vengono poi verificati i requisiti necessari per il rilascio di licenza medesima.
A seguito della riattivazione, la licenza non può essere ulteriormente sospesa prima che la Polizia Civile non riesca a fare un sopraluogo presso la sede operativa dell'operatore economico alla presenza dell'amministratore della società o del titolare.
Viene abrogata la comunicazione anche ad valvas per le attività d'impresa.
Un ulteriore miglioramento previsto dal presente decreto, precisamente nell'articolo 26, riguarda tutte le nuove attività d'impresa per il pagamento della tassa di rilascio della licenza che può avvenire entro 120 giorni dal rilascio stesso. Trascorsi 60 giorni dal termine per il pagamento della tassa di rilascio della licenza, se non effettuato, la licenza viene sospesa e qualora non venga versata ulteriormente la quota prevista neanche nei successivi 60 giorni la licenza viene revocata.
Mentre per la tassa annuale di licenza se non viene regolarizzata per 2 anni consecutivi la licenza viene sospesa e trascorsi ulteriori 180 giorni la licenza viene revocata.
Questo disposto normativo disegna un ulteriore avvicinamento ai moderni sistemi economici esteri, in grado di fornire tempi molto rapidi e costi ridotti per l'avvio di una attività d'impresa.
Molti sforzi sono stati fatti in questa legislatura per recuperare posizioni nelle classifiche mondiali che ci rapportano con questi sistemi.
Il potenziamento dei servizi telematici moderni, l'eliminazione di procedure e iter burocratici concatenati e sovrastrutture spesso inutili, sono alcuni fattori che vengono enfatizzati e valutati molto positivamente dagli operatori e dai professionisti ad essi collegati.
Il ruolo dell'Amministrazione Pubblica nel raggiungimento di questi obiettivi è legata alla sua capacità di stare al passo con l'evoluzione del comparto economico, muovendosi ad esempio sempre più nella direzione di utilizzare meccanismi digitali e remoti di relazione con l'utenza. L'importanza di essere consapevoli che la motivazione del passaggio dai controlli ex ante a quelli ex post è la primaria fonte di garanzia nei confronti di chi vuole operare velocemente ma nel rispetto delle norme e anzi cerca all'interno di esse le possibili soluzioni alle proprie esigenze, deve spingere ogni funzionario all'accoglienza senza condizionamenti dovuti dalle difficoltà personali.
I controlli dovrebbero diventare così una tutela e non una punizione a priori, l'economia reale che ricerchiamo deve poter trovare cardini sicuri e ottimizzazione burocratica, anche questo può voler dire essere uno Stato attrattivo per le imprese.
Riteniamo che questa normativa possa contribuire a raggiungere le finalità sopra illustrate.

Il Segretario di Stato
Andrea Zafferani

Segreteria di Stato Industria Artigianato Commercio Lavoro e Telecomunicazioni

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - **www.industria.sm**

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529